



STATUTO

I RAGIONE SOCIALE

Art. 1

L'Associazione Sportiva Ticinese – ASTi è un'associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS).

Art. 2

Per gli obblighi assunti dalla società risponde solo il patrimonio sociale.

È esclusa ogni responsabilità personale dei soci.

Art. 3

Sede dell'Associazione è il domicilio del Presidente.

II SCOPO

Art. 4

L'ASTi promuove l'attività sportiva leale, benefica per la salute e nel rispetto dei principi sanciti dalla Carta etica nello sport, elaborata dall'associazione Swiss Olympic, che è parte integrante del presente Statuto.

In particolare, l'ASTi:

- promuove il podismo e la corsa d'orientamento a livello, agonistico e amatoriale;
- coordina l'attività nelle diverse discipline e delle singole società;
- mantiene i contatti a livello cantonale, nazionale e transfrontaliero con altre federazioni che perseguono scopi simili, con le quali può concludere accordi o convenzioni per meglio coordinare attività, diritti e doveri.

Art. 5

L'ASTi è riconosciuta quale Federazione regionale per la Svizzera italiana dalla Federazione Svizzera per la Corsa d'Orientamento (Swiss Orienteering).

III MEMBRI

Art. 6

Sono soci dell'ASTi:

- le società, costituite in associazione ai sensi degli art. 60 e ss. del CCS, che promuovono l'attività sportiva nel rispetto del presente Statuto;
- i presidenti e i soci onorari proclamati dall'assemblea, su proposta del Comitato cantonale.

Art. 7

Le società che intendono aderire all'ASTi annunciano la candidatura in forma scritta completa di statuto al Comitato cantonale. La candidatura sarà sottoposta alla successiva assemblea.

Le dimissioni devono essere inoltrate al Comitato cantonale in forma scritta entro il 31.12 di ogni anno.

L'assemblea dei delegati, su proposta del Comitato cantonale, può decidere l'esclusione di una società per inadempienza delle norme dello Statuto o dei Regolamenti o per grave indegnità.

Art. 8

I soci delle società si distinguono in:

- a) soci attivi: quelli che esercitano un'attività sportiva regolare, anche non competitiva e monitori, dirigenti, collaboratori.
- b) soci sostenitori: quelli che pur non esercitando un'attività sportiva vera e propria sostengono le singole società con un contributo finanziario o collaborano in altro modo alla vita sociale;
- c) onorari: coloro i quali sono proclamati tali dall'assemblea della società.

IV ORGANI

Art. 9

Gli organi dell'ASTi sono:

- a) l'assemblea dei delegati (AD)
- b) il Comitato cantonale (CC)
- c) le Commissioni tecniche (CT)
- d) la società incaricata della revisione dei conti

A) Assemblea dei delegati

Art. 10

L'assemblea dei delegati è l'organo supremo dell'ASTi. Si raduna ordinariamente una volta all'anno possibilmente entro il mese di maggio.

L'assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Comitato cantonale, oppure su richiesta scritta e motivata di almeno dieci società affiliate.

Le convocazioni con l'ordine del giorno devono essere inviate per scritto alle società, ai presidenti onorari e ai soci onorari, almeno quindici giorni prima dell'assemblea.

L'assemblea è diretta dal presidente del giorno o dal Presidente ASTi.

L'assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Art. 11

Sono di competenza dell'assemblea dei delegati:

- a) la nomina di due scrutatori;
- b) l'esame e l'approvazione della relazione del Presidente e delle Commissioni tecniche;
- c) l'esame e l'approvazione:
 - del consuntivo e del rapporto della società incaricata della revisione dei conti;
 - del preventivo annuale;
 - delle spese non previste dal preventivo annuale e che superano il limite di competenza del Comitato cantonale

d) la nomina:

- del Presidente cantonale e dei presidenti delle Commissioni tecniche;
- dei membri del Comitato cantonale e delle Commissioni tecniche;
- della società incaricata della revisione dei conti.

e) la determinazione della tassa annuale;

f) l'affiliazione e l'espulsione delle società;

g) la decisione su proposte presentate dalle società all'assemblea;

h) le modifiche statutarie;

i) la proclamazione dei soci onorari e dei presidenti onorari;

j) la designazione della società incaricata dell'organizzazione dell'assemblea ordinaria successiva;

k) ogni altra decisione non espressamente riservata dallo Statuto ad altro organo.

Art. 12

Le società hanno diritto di formulare delle proposte nel rispetto dei seguenti termini:

a) in ogni momento al Comitato e alle Commissioni tecniche;

b) entro i termini fissati dai Regolamenti o dalle Commissioni tecniche per l'attività dell'anno successivo;

c) entro il 31 dicembre per proposte di modifica dello statuto.

In questo caso il Comitato cantonale esprimerà un suo preavviso e ne darà comunicazione alle società almeno un mese prima dell'assemblea.

Le società hanno diritto di esprimere la loro opinione entro un termine fissato dal Comitato.

d) entro il 31 dicembre per le proposte da sottoporre all'assemblea (art. 11, lett. g).

Art. 13

Le società hanno diritto di farsi rappresentare da un numero di delegati proporzionale al numero dei soci attivi annunciati con il censimento per l'anno precedente. Il numero dei delegati per ciascuna società è determinato dalla seguente tabella:

da	1	a	25	Soci	1	voto
da	26	a	50	Soci	2	voti
da	51	a	100	Soci	3	voti
da	101	a	150	Soci	4	voti
da	151	a	200	Soci	5	voti
da	201	e	oltre	Soci	6	voti

Ogni società ha diritto almeno ad un voto. Un delegato di una società potrà cumulare al massimo due voti.

Oltre ai presidenti onorari, ai soci onorari dell'ASTi (secondo l'art. 6) hanno diritto di voto individuale anche i membri del Comitato cantonale e delle Commissioni tecniche.

B) Comitato cantonale (CC)

Art. 14

Il Comitato cantonale è composto da 5 a 9 membri, compresi il presidente e i presidenti delle Commissioni tecniche.

I membri del Comitato cantonale designano al loro interno il vicepresidente e il cassiere.

Il Comitato cantonale è convocato dal presidente o su richiesta di almeno tre membri e può deliberare solo se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità decide il voto del Presidente.

Il comitato designa un segretario che non è al suo interno e non ha diritto di voto.

Art. 15

Sono di competenza del Comitato cantonale:

- a) la promozione e lo sviluppo dell'Associazione secondo le finalità previste dall'art. 4;
- b) la decisione di organizzare manifestazioni che si svolgono sotto l'egida dell'ASTi,
- c) il coordinamento del lavoro delle commissioni tecniche;
- d) la gestione delle finanze dell'Associazione nel rispetto del preventivo annuale approvato dall'assemblea. Può decidere spese non preventivate fino ad un massimo complessivo di 10'000 franchi all'anno;
- e) le decisioni in caso di controversie che dovessero sorgere tra società o settori di attività.

Art. 16

Il Comitato cantonale designa le persone delegate a rappresentare l'Associazione ed è autorizzato a conferire incarichi speciali a collaboratori scelti anche al di fuori dei suoi membri.

C) Commissioni tecniche (CT)

Art. 17

Le Commissioni tecniche sono nominate dall'assemblea, tenendo conto delle esigenze dei diversi settori di attività. Ogni commissione si compone da 5 a 13 membri.

Art. 18

Sono di competenza delle Commissioni tecniche:

- a) la preparazione del programma di attività e l'elaborazione del calendario;
- b) la redazione e l'approvazione dei regolamenti che disciplinano l'attività sportiva e le manifestazioni dell'Associazione;
- c) la sorveglianza del rispetto dei regolamenti (cantonali e nazionali) nell'ambito delle manifestazioni inserite nei calendari ufficiali;
- d) la responsabilità delle manifestazioni ufficiali dell'ASTi;

- e) la promozione di corsi per monitori, organizzatori di gare o altri;
- f) le proposte al comitato cantonale per il preventivo annuale e per eventuali spese non preventivate;
- g) la redazione di una relazione annuale all'assemblea dei delegati.

Art. 19

Le Commissioni tecniche sono convocate dal presidente o su richiesta di almeno 3 membri o del Presidente cantonale.

Le Commissioni possono deliberare solo se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità decide il voto del Presidente.

D) Società incaricata della revisione dei conti

Art. 20

La società designata della revisione dei conti ha il compito di:

- a) controllare i conti annuali e la situazione patrimoniale dell'associazione;
- b) allestire un rapporto all'indirizzo dell'assemblea dei delegati.

I revisori dei conti sono convocati almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea ordinaria annuale.

E) Durata delle cariche

Art. 21

Il Comitato cantonale e le Commissioni tecniche restano in carica due anni. I loro membri sono sempre rieleggibili.

Il mandato alla società incaricata della revisione dei conti è pure di due anni, ma non può essere rinnovato nel periodo immediatamente successivo.

V FINANZE

Art. 22

Le entrate dell'Associazione sono assicurate da:

- a) le tasse annuali;
- b) sponsorizzazioni, contributi e offerte;
- c) i sussidi del fondo Swisslos;
- d) le prestazioni a favore di terzi e l'utile di manifestazioni;
- e) il reddito del patrimonio sociale

Art. 23

Le uscite dell'Associazione sono determinate da:

- a) le spese generali di amministrazione;
- b) le spese del Comitato cantonale e delle Commissioni tecniche;
- c) le tasse annuali dovute alle federazioni nazionali;
- d) i sussidi annuali alle società secondo lo speciale Regolamento

Art. 24

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

VI DOVERI DELLE SOCIETÀ

Art. 25

Ogni società è tenuta a pagare la tassa annuale per i propri soci attivi (secondo l'art.8).

Art. 26

Ogni società è tenuta a fornire i dati necessari per il calcolo della tassa annuale e per la ripartizione dei sussidi Swisslos secondo le norme dello speciale Regolamento.

In un anno un socio attivo può svolgere attività per una sola società per disciplina.

Chi avesse più di una appartenenza può essere annunciato quale socio attivo dell'associazione solo dalla società per la quale svolge la sua attività principale. Nei casi dubbi le società cercano l'accordo. In caso di divergenza, decide il Comitato cantonale.

Le società che non sono in regola possono essere escluse su decisione assembleare su proposta del Comitato cantonale.

VII SCIoglimento

Art. 27

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso soltanto da un'assemblea straordinaria appositamente convocata.

L'assemblea può deliberare solo se sono presenti i delegati della maggioranza (la metà più una) delle società.

Per lo scioglimento dell'Associazione è richiesta l'approvazione dei 4/5 dei diritti di voto presenti.

Art. 28

In caso di scioglimento il patrimonio sociale sarà devoluto in conformità delle decisioni che saranno prese dall'assemblea straordinaria.

VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29

Per quanto non previsto dal presente statuto fanno stato, in primo luogo, gli statuti delle Federazioni nazionali competenti ed in secondo luogo la decisione del comitato cantonale. Contro tale decisione è ammesso il diritto di ricorso all'assemblea dei delegati che decide inappellabilmente.

Art. 30

Ogni società mantiene il diritto di contestare davanti al giudice le decisioni contrarie allo statuto o alla legge. Il diritto può essere esercitato entro un mese da quanto si viene a conoscenza della decisione e alla condizione di non avere condiviso la decisione contestata.

Art. 31

Il presente statuto è approvato dall'assemblea ordinaria del 27.11.2021.
Esso sostituisce e abroga ogni altra norma finora applicabile.

ASSOCIAZIONE SPORTIVA TICINESE – ASTI

Il Presidente

La segretaria

Paolo Beltraminelli

Nadia Brusorio

Lugano, 27.11.2021